

Dott. Sandro Guarneri
Dott. Marco Guarneri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra

Reggio Emilia, lì 20 gennaio 2020

CIRCOLARE N. 06/2020

Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Tasso di interesse legale al 2020 allo 0,05% - Effetti ai fini fiscali

1. RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DALLO 0,8% ALLO 0,05%

Con il DM 12.12.2019 il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato ridotto dallo 0,8% allo 0,05% in ragione d'anno.

2. DECORRENZA

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,05% si applica dall'1.1.2020.

3. EFFETTI AI FINI FISCALI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

3.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi pari:

al 2,5%, dall'1.1.2012 al 31.12.2013;

all'1%, dall'1.1.2014 al 31.12.2014;

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

allo 0,5%, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
allo 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
allo 0,3% dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
allo 0,8% dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
allo 0,05% dall'1.1.2020 fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 2.12.2019, che venga effettuato il 10.2.2020, comporta l'applicazione del tasso legale:

dello 0,8%, per il periodo 3.12.2019 - 31.12.2019;

dello 0,05%, per il periodo 1.1.2020 - 10.2.2020.

3.2 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

La riduzione allo 0,05% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 19.6.97 n.

218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;

accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;

acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;

conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

3.3 ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL'USUFRUTTO E DELLE RENDITE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

In seguito alla riduzione del tasso di interesse legale dallo 0,8% allo 0,05%, il Ministero dell'Economia con decreto 20.12.2019 ha emanato i nuovi

coefficienti per il calcolo dell'usufrutto, della nuda proprietà, dei diritti di uso e di abitazione e per la determinazione delle rendite vitalizie.

La nuova tabella dei coefficienti (che variano in base all'età) è la seguente:

Eta' del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	1.900,00
da 21 a 30	1.800,00
da 31 a 40	1.700,00
da 41 a 45	1.600,00
da 46 a 50	1.500,00
da 51 a 53	1.400,00
da 54 a 56	1.300,00
da 57 a 60	1.200,00
da 61 a 63	1.100,00
da 64 a 66	1.000,00
da 67 a 69	900,00
da 70 a 72	800,00
da 73 a 75	700,00
da 76 a 78	600,00
da 79 a 82	500,00
da 83 a 86	400,00
da 87 a 92	300,00
da 93 a 99	200,00

Per determinare il valore dell'usufrutto concesso per l'intera vita di una persona e il complementare valore della nuda proprietà si può utilizzare la seguente tabella.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente	Valore usufrutto %	Valore nuda proprietà %
da 0 a 20	1.900,00	95,00	5,00
da 21 a 30	1.800,00	90,00	10,00
da 31 a 40	1.700,00	85,00	15,00

da 41 a 45	1.600,00	80,00	20,00
da 46 a 50	1.500,00	75,00	25,00
da 51 a 53	1.400,00	70,00	30,00
da 54 a 56	1.300,00	65,00	35,00
da 57 a 60	1.200,00	60,00	40,00
da 61 a 63	1.100,00	55,00	45,00
da 64 a 66	1.000,00	50,00	50,00
da 67 a 69	900,00	45,00	55,00
da 70 a 72	800,00	40,00	60,00
da 73 a 75	700,00	35,00	65,00
da 76 a 78	600,00	30,00	70,00
da 79 a 82	500,00	25,00	75,00
da 83 a 86	400,00	20,00	80,00
da 87 a 92	300,00	15,00	85,00
da 93 a 99	200,00	10,00	90,00

La percentuale per calcolare l'usufrutto è stata ottenuta moltiplicando il coefficiente per il tasso di interesse dello 0,05%, mentre la percentuale relativa alla nuda proprietà è stata ottenuta per differenza fra 100 e la percentuale di usufrutto. Così, per esempio, la piena proprietà di un soggetto di età compresa fra 31 e 40 anni (coefficiente 1.700) può essere frazionata in un diritto di usufrutto pari all'85% ($1.700 \times 0,05\%$) di essa e in un diritto di nuda proprietà pari al 15,00% ($100 - 85,00$).

Quindi, se la piena proprietà di un immobile vale 500.000 euro, il diritto di usufrutto di un soggetto di 34 anni avrà un valore di 425.000 euro ($500.000 \times 85\%$), mentre la nuda proprietà varrà 75.000 euro ($500.000 - 425.000$; oppure $500.000 \times 15\%$).

Decorrenza

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall'1.1.2020.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Lo Studio SGB & Partners